



Solek - 2 AGO. 2002  
W

## LA GIUNTA REGIONALE

### SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista

la legge del 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni arrecaute  
«Disposizioni in materia di usura»;

Vista

la Legge Regionale del 24 Agosto 2001, n. 23, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 26, del 20 Settembre 2001, avente per oggetto: «Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura»;

Visto

, in particolare, l'art. 2 della predetta legge che affida la gestione del Fondo alla Unionfidi Lazio s.p.a., a condizione che detta società adegui il proprio statuto alle finalità previste dalla legge in parola;

Visto

l'art. 8 della predetta legge che dispone, per la gestione del fondo, l'obbligo di stipulare tra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio s.p.a. una apposita convenzione, la quale disciplini, tra l'altro, i rapporti tra l'Unionfidi stessa e i destinatari del fondo;

Visto

l'art. 9 della L.R. 23/01 che ha istituito nel bilancio regionale un capitolo denominato «Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura» con dotazione di £ 2000 (duemila) milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, iscrivendo tale onere al capitolo n. 28152;

Vista

la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 9, che ha disposto la rimodulazione di detti fondi per gli anni 2002, 2003 e 2004 in ragione di € 1.032.913,80 annui, e la delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 2002, n. 424 che li ha iscritti al capitolo C 22512;

Vista

la nota prot. 69320 del 24/07/02 avente come oggetto: «L.R. 23/01 - Comunicazione di recepimento finalità della legge nello Statuto Unionfidi Lazio s.p.a.» con la quale il presidente della società comunica che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nella seduta del 18/07/02, ha approvato all'unanimità la modifica statutaria prevista dalla Legge regionale 23/01, verbalizzata dal Notaio Dr. Giovanni Ungari Transatti, n. repertorio 32037, raccolta 15815 del 18/07/02;



Sokk - 2 AGO. 2002

**Visto** il disposto dell'art. 7 (Fondi speciali), della Legge Regionale del 16 Aprile 2002, n. 8, che disciplina l'esercizio finanziario 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25, articolo 11);

**Considerata** la necessità di avviare un sollecito intervento sul territorio e mettere in disponibilità le risorse stanziare per il fondo;

**Valutato** pertanto, di adottare soluzioni organizzative e gestionali tali che consentano un celere avvio di tutte le procedure e di procedere nelle more dell'omologazione della modifica statutaria dell'Unionfidi Lazio s.p.a., alla stipula dell'atto;

**Ritenuto** che detta convenzione sia sottoscritta dalle parti con clausola risolutiva;

**Valutata** l'opportunità di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere la convenzione che fa parte integrante della presente deliberazione;

*PU' UNANIMITA'*

### DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione

- di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere detta convenzione tra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio s.p.a.;
- di individuare la struttura referente della Regione Lazio nella Direzione Regionale affari strategici e istituzionali della presidenza;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

- 7 AGO. 2002



UFFICIO AFFARI STRATEGICI E ISTITUZIONALI REGIONE LAZIO

UFFICIO AFFARI STRATEGICI E ISTITUZIONALI REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 306/K

DEL - 2 AGO 2002

## CONVENZIONE

### TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 80143490581, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Francesco Storace, nato a Cassino il 25.01.1959 in esecuzione della Legge Regionale 24 Agosto 2001, n. 23

E

la società Unionfidi Lazio s.p.a., con sede in Roma, viale Parioli n. 39/b, rappresentata dal Presidente Comm. Gianni Merluzzi, nato a Roma il 9.10.1940, investito dei necessari poteri, come risulta dal Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 18 dicembre 2000.

#### Premesso

- Che la Regione Lazio, con la Legge regionale n. 23 del 24.08.01, ha promosso la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali;
- Che per l'attuazione delle finalità su indicate, la L.R. 23/01 ha disposto, all'art. 9, l'istituzione nel bilancio regionale di un capitolo denominato: «Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura» con dotazione di £ 2000 (duemila) milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, iscrivendo tale onere al capitolo n. 28152;
- Che la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 9, ha disposto la rimodulazione di detti fondi per gli anni 2002, 2003 e 2004 in ragione di euro 1.032.913,80 annui, e la delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 2002, n. 424, li ha iscritti al capitolo C 22512;
- Che l'art. 2 della L.R. 23/01 affida la gestione del «Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura» alla Unionfidi Lazio S.p.a. di cui sopra, a condizione che la suddetta società deliberi l'adeguamento del relativo statuto alle finalità della presente legge.

Al fine di dare inizio alle procedure necessarie per l'assegnazione dei fondi, e in attesa dell'omologazione della modifica statutaria dell'Unionfidi Lazio S.p.a., secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 23/01, che costituisce condizione risolutiva per l'efficacia del presente atto.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Disposizioni generali**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

La speciale disciplina della gestione del fondo contenuta nella presente convenzione, per espresso accordo fra le parti, è dettata esclusivamente dal presente atto.

**Art. 2**

**Oggetto della convenzione**

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla società Unionfidi Lazio S.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli, 39/b, come sopra rappresentata, che accetta la gestione del «Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura» di cui all'art. 1 della L.R. 23/01.

**Art. 3**

**Finalità della convenzione**


La presente Convenzione ha lo scopo di prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Gli interventi, secondo quanto sancito dalla L.R. 23/01, hanno il fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, per promuovere la realizzazione di interventi di solidarietà, volti a prevenire e combattere i reati contro il patrimonio.

**Art. 4**

**Obblighi dell'Unionfidi Lazio S.p.a.**

L'Unionfidi Lazio S.p.a. si impegna a:

- A) Garantire l'imparzialità nella concessione dei fondi ai vari soggetti destinatari, come individuati, dall'art. 4 della L.R. 23/01, che ne facciano richiesta;
- B) Far pervenire, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/01, entro il 31 marzo di ciascun anno, presso la sede della Regione Lazio, il resoconto analitico della gestione del fondo, mettendo in evidenza l'utilizzazione dei finanziamenti concessi, con l'indicazione in dettaglio dei destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della L.R. 23/01;

- 
- C) Richiedere una relazione firmata dal legale rappresentate dei soggetti destinatari del Fondo che illustri i risultati raggiunti col contributo ottenuto.
- D) Fornire alla Regione Lazio, in qualsiasi momento, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
- E) Controllare che i beneficiari degli interventi della L.R. 23/01 siano tutti residenti nella Regione Lazio (pena esclusione dal beneficio);
- F) Fornire una relazione annuale che illustri l'entità del fenomeno, specificando le zone maggiormente colpite.

In questo quadro l'Unionfidi Lazio S.p.a. dovrà:

- 
1. Trasferire le somme ricevute in gestione su un fondo speciale denominato «Fondo ex L.R. 23/01» in un deposito fruttifero dal quale attingerà le risorse per i destinatari, i cui interessi maturati andranno a capitalizzare il fondo medesimo;
  2. Detenere presso i propri uffici le domande di richiesta di accesso al fondo dei soggetti destinatari, come individuati dall'art. 4 della L.R. 23/01, ed esibirle al referente della Regione Lazio in qualsiasi momento esse vengano richieste;
  3. Impegnarsi, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/01, a stipulare delle apposite convenzioni con i destinatari del fondo;
  4. Verificare che i destinatari del fondo, di cui all'art. 10 della presente convenzione, prevedano nei rispettivi statuti la possibilità di attuare gli interventi indicati all'art. 3 della L.R. 23/01, comma 2 e 3.

#### **Art. 5**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di stipula e si rinnoverà previa verifica dei risultati allo scadere del triennio.

L'Unionfidi Lazio S.p.a. si impegna a presentare alla struttura referente della Regione Lazio, sei mesi prima della scadenza, una relazione contenente il resoconto dei benefici concessi, le difficoltà incontrate ed eventuali proposte di emendamenti da apportare alla presente convenzione.



## Art. 6

### Individuazione struttura referente

La struttura referente della Regione Lazio cui fa riferimento la presente convenzione è da intendersi la Direzione Regionale Affari strategici istituzionali e della Presidenza.

## Art. 7

### Motivo di recesso immediato dalla convenzione

Costituisce condizione di recesso dalla presente convenzione l'accertamento da parte della Regione Lazio, su insindacabile giudizio della struttura referente, del mancato ed ingiustificato utilizzo totale o parziale del fondo, o del mancato rispetto della presente convenzione e della Legge regionale cui essa si ispira.

## Art. 8

### Comitato tecnico

La società Unionfidi Lazio S.p.a., per la gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione e per la ripartizione dei fondi, provvederà alla costituzione di un comitato tecnico deliberativo, entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale con la quale viene approvata la presente convenzione.

Detto comitato sarà così composto:

- 1 membro del consiglio di amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.a.;
- 2 rappresentanti regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli affari istituzionali EE.LL. e dell'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie;

Il comitato curerà in piena autonomia la gestione del fondo e relazionerà periodicamente e per gli atti di competenza al Consiglio di amministrazione di Unionfidi. Unionfidi Lazio assicurerà con la propria struttura, nei modi, più consoni il funzionamento del comitato tecnico.

## Art. 9

### Interventi finanziabili

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/01, il fondo deve essere ripartito in due quote la cui percentuale è stabilita, ogni tre anni, con delibera di Giunta Regionale, in base all'utilizzo del fondo stesso nell'ultimo triennio, risultante dalla rendicontazione effettuata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/01.

Le due quote finanziabili sono quelle previste nell'art. 3, commi 3 e 4 della L.R. 23/01.

Con la presente convenzione, nello spirito di quanto previsto dalla L.R. 23/01, art. 3, comma 4, nel presente triennio di applicazione il 40% del fondo è destinato a finanziare gli interventi di cui al comma 2, il restante 60% è destinato agli interventi di cui al comma 3.

## Art. 10

### Destinatari del Fondo

Possono essere destinatari del fondo di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.R. 23/01:

- A) i Confidi aventi esclusivamente sede legale nella Regione Lazio, che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'art. 15, comma 2, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni;
- B) le Fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura disciplinate dall'art. 15, comma 6, della L. 108/96 e successive modificazioni, con sede legale nella Regione Lazio;
- C) le associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, previsti da decreti emanati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 07/09/1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451, con sede legale nella Regione Lazio.

## Art. 11

### Interventi per i destinatari

Ai soggetti di cui all'art 10, sub A) e B) della presente convenzione, è riconosciuto il diritto di accedere ai fondi per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.R. 23/01, mentre ai soggetti di cui al sub C), è riconosciuto il diritto di accedere ai fondi di cui all'art. 3, comma 3.



**Art. 12**

**Pubblicità dello schema di domanda**

Con apposito bando pubblico, la Regione Lazio, di concerto con l'Unionfidi Lazio S.p.a., dirama lo schema di domanda di accesso al fondo.

**Art. 13**

**Termini di presentazione della domanda**

Le domande per beneficiare del contributo dovranno pervenire presso la sede dell'Unionfidi Lazio S.p.a. con sede in Roma, Viale Parioli n. 39/b, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R.

Sarà compito della Unionfidi Lazio S.p.a. di smistare, registrare le domande e verificare i requisiti di ammissibilità delle medesime.

Il termine ultimo per la presentazione delle stesse sarà di 60 giorni dalla pubblicazione dell'apposito bando.



**Art. 14**

**Requisiti di ammissibilità**

I beneficiari e destinatari del fondo devono:

- avere sede legale nel territorio laziale da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- aver previsto, nei propri statuti, gli interventi di cui all'art 3 della L.R. 23/01.

**Art. 15**

**Spesa per gestione del fondo**



La società Unionfidi Lazio S.p.a., per la gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione e per la ripartizione dei fondi, percepirà l'8% degli stanziamenti regionali, che utilizzerà con obbligo di rendicontazione.

L'Unionfidi Lazio S.p.a., assicurerà massimo rispetto della normativa vigente e l'applicazione del principio di imparzialità nella valutazione delle domande di finanziamento.



## Art. 16

### Ripartizione del fondo

La ripartizione del fondo è effettuata dal comitato tecnico di cui al precedente art. 8 tra i destinatari di cui all'art. 10 della presente convenzione, che hanno presentato nei termini la domanda di concessione del contributi.

Il comitato verifica la conformità delle richieste di contributo rispetto a quanto previsto dalla L.R. 23/01 e dalla presente convenzione.

Per il primo anno di applicazione, la quota di Fondo stanziata nel rispetto dell'art. 3, comma 4, della L.R. 23/01, verrà ripartita per ogni tipologia prevista dall'art. 3, comma 2 e 3, della L.R. 23/01, in parti uguali, tra i soggetti richiedenti.

Le quote di Fondo stanziate per gli anni successivi verranno ripartite in un'unica assegnazione tra i soggetti destinatari in proporzione alle somme utilizzate l'anno precedente.

## Art. 17

### Contenuti della relazione

Sarà compito del comitato di cui all'art. 8 della presente convenzione richiedere ai destinatari del fondo, risultati assegnatari del contributo, una relazione a firma del legale rappresentante, da presentare, trascorsi i dodici mesi successivi all'assegnazione del fondo, e comunque non oltre il termine massimo del 20 gennaio successivo.

Tale relazione dovrà attestare:

- l'ammontare dei prestiti garantiti;
- l'elenco dei beneficiari, secondo la classificazione di cui all'art. 3 L.R. 23/01, con l'indicazione dell'importo della garanzia prestata a favore dell'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, della scadenza, della percentuale del finanziamento coperto dalla garanzia e l'eventuale nominativo di cogaranti e rispettiva percentuale di garanzia prestata;
- l'elenco delle eventuali garanzie escusse distinte per istituto di credito e relativo importo pagato;
- l'elenco dei beneficiari delle prestazioni di assistenza legale e di consulenza professionale, che comprende il rendiconto dettagliato delle spese sostenute utilizzando il contributo di cui all'art. 3 della L.R. 23/01, classificate tra quelle

finalizzate a sostenere i soggetti usurati e quelle tese a sostenere le potenziali vittime del delitto di usura;

- il rendiconto dettagliato delle spese sostenute per il funzionamento e potenziamento dell'organizzazione dell'attività, la formazione del personale specializzato e l'attività informativa.

La Regione Lazio potrà in qualsiasi momento richiederne estratto o visione.

#### **Art. 18**

##### **Procedura di revoca dei finanziamenti**

Il comitato di cui all'art. 8 della presente convenzione procederà all'esame della documentazione di cui al precedente art. 13 e potrà richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti nonché avviare, previa comunicazione e motivazione scritta alla struttura referente della Regione Lazio, procedure di ispezione e verifica sull'attività svolta dai destinatari.

Una volta accertato l'anomalo utilizzo del contributo, il comitato potrà sospendere, previa comunicazione alla struttura referente della Regione Lazio, le successive erogazioni e/o revocare quelle già concesse richiedendo la restituzione totale o parziale di quanto erogato.

#### **Art. 19**

##### **Criteri della rendicontazione del fondo**

Entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/01, il comitato, tramite l'Unionfidi Lazio S.p.a., dovrà far pervenire presso la sede della Regione Lazio il resoconto analitico dell'utilizzazione dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/01 e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall'art. 3 della L.R. 23/01.

#### **Art. 20**

##### **Proprietà dei risultati**

I risultati del monitoraggio, di cui all'art. 4 lettera F) della presente convenzione, sono di esclusiva proprietà della Regione Lazio.

Qualora la Unionfidi Lazio S.p.a. li intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali, o farne uso in congressi, convegni, seminari o simili, dovrà concordare i termini e i modi con la Regione Lazio.

**Art. 21**

**Clausola compromissoria e foro competente**

In caso di controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non sia possibile, il foro competente è quello di Roma.

Roma, / /2002

